



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Decreto Rettorale n. 4046/2015 – prot. n.54777 del 26/11/2015**

**OGGETTO: Emanazione del Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e della allegata Tabella applicativa.**

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica";

Vista la legge 30.12.2010 n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n.165 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15.3.2012 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 348 del 7 maggio 2004 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei master – decorrenza a.a.2015-2016" emanato con D.R. n.353 del 09.02.2015;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2015/III/2 del 21/7/2015 che ha approvato il "Regolamento unico fondi e commesse esterne", rinviando l'operatività alla approvazione della "Tabella applicativa";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.8/2015/III/1 del 28/9/2015 che ha approvato la "Tabella applicativa" e ha posticipato "l'entrata in vigore della suddetta Tabella e conseguentemente del Regolamento unico fondi e commesse esterne al 1 gennaio 2016, così da consentire l'effettuazione di un laboratorio operativo-formativo con il personale che sarà chiamato a farne concreta applicazione";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.9/2015/VII/17 del 27/10/2015 "Applicabilità del Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne ai Master attivati nell'Anno Accademico 2015-2016", con la quale è stata approvata "l'immediata applicabilità ai Master attivati nell'Anno Accademico 2015-2016, ferma restando l'entrata in vigore del Regolamento per i restanti ambiti di applicazione di cui all'art.1 del suddetto Regolamento, dando mandato agli uffici competenti di verificare la compatibilità con i piani finanziari presenti all'atto della richiesta di attivazione dei Master";

Vista la delibera n.11/2014/VI/4 del 25/11/2014 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la "Revisione del Regolamento per la disciplina dei Corsi di



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

*Perfezionamento, dei Master e dei Corsi di formazione e aggiornamento professionale – definizione aspetti connessi al piano finanziario” prevedendo, tra le altre disposizioni, l’entità della quota forfettaria per l’Ateneo, la quota a copertura delle spese generali, costo orario per attività di docenza, per attività di tutor e costo per incarico di direttore di master;*

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2014/V/2 del 19/12/2014 che ha approvato il *“Regolamento per la disciplina dei Master – Decorrenza a.a. 2015-2016”* prevedendo, tra le altre disposizioni, che *“per quanto concerne l’eventuale compenso al personale tecnico-amministrativo, in servizio presso l’Ateneo, che collabori alla realizzazione del corso master, in qualità di Referente Amministrativo, di coordinatore a vario titolo o altra funzione, si applica quanto disciplinato da apposito regolamento di Ateneo”;*

Vista la delibera n.3/2015/V/12 del 24/03/2015 del Consiglio di Amministrazione che ha riformulato il punto della deliberazione n.11/2014/VI/4, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 novembre 2014, relativo alla quota forfettaria da destinare all’Ateneo, nel seguente modo: *“il piano finanziario deve garantire una quota forfettaria per l’Ateneo pari al 15% delle entrate complessive che risultano dal piano finanziario, compresa la quota da destinare al fondo comune di Ateneo, al netto delle eventuali borse di studio assegnate a favore degli iscritti”;*

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.10/2015/V/2 del 24 novembre 2015 con la quale, rilevata la necessità di adeguare la formulazione degli artt. 14 comma 3 e 15 del Regolamento unico fondi e commesse esterne a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/9/2015 e 27/10/2015 e rilevata la necessità di armonizzare la disciplina dello stesso Regolamento e della Tabella Applicativa a quanto previsto dai deliberata del Consiglio di Amministrazione (del 25/11/2014, del 19/12/2014, del 24/03/2015) circa la disciplina dei master, a modifica/integrazione di quanto approvato il 27/7/2015 e il 28/9/2015 dal Consiglio di Amministrazione, sono state approvate le adeguate modifiche e/o integrazioni degli artt.8 comma 3, 14 comma 3 e 15 del *“Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne”* e le integrazioni della *“Tabella Applicativa”;*

Vista la stessa delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2015 che *“ha dato mandato agli Uffici competenti di redigere e diffondere il testo modificato/integrato del suddetto Regolamento e della Tabella Applicativa, e di verificare che i piani finanziari presentati all’atto della richiesta di attivazione dei mater siano compatibili con le disposizioni dettate da tale Regolamento e, se del caso, richiedere le necessarie modifiche/integrazioni”;*

**Esaminato** ogni opportuno elemento;

**DECRETA**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**E' emanato** il *“Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e allegata Tabella applicativa”* nel testo di seguito riportato.

Il presente Decreto Rettorale sarà affisso, unitamente a detto Regolamento, all'Albo dell'Università e pubblicato sul sito web [www.unito.it](http://www.unito.it).

IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria Ajani)

### **“Regolamento unico fondi e commesse esterne”**

- **ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione**
- **ARTICOLO 2 – Oggetto delle attività**
- **ARTICOLO 3 - Definizioni**
- **ARTICOLO 4 – Strutture e Personale coinvolto**
- **ARTICOLO 5 - Utilizzo dei segni distintivi dell'Università degli Studi di Torino**
- **ARTICOLO 6 – Contratti/convenzioni: approvazione, sottoscrizione e oggetto**
- **ARTICOLO 7 – Prestazioni soggette a tariffe**
- **ARTICOLO 8 – Destinazione del finanziamento**
- **ARTICOLO 9 – Compensi al personale**
- **ARTICOLO 10 – Responsabilità**
- **ARTICOLO 11 – Proprietà dei risultati**
- **ARTICOLO 12 – Prestazioni rese nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali**
- **ARTICOLO 13 – Trasparenza**
- **ARTICOLO 14 – Disposizioni finali e norme abrogate**
- **ARTICOLO 15 – Entrata in vigore**

#### **ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i compiti, le responsabilità e le modalità gestionali relative alle prestazioni che l'Università degli Studi di Torino (nel seguito Università) può svolgere, anche avvalendosi delle proprie strutture, nell'ambito di contratti/convenzioni, in collaborazione o per conto di soggetti esterni, pubblici o privati, nazionali o stranieri, relativi ad attività di ricerca, formazione, prestazioni di natura intellettuale, fornitura di servizi, cessione di risultati di ricerca, in coerenza con i compiti istituzionali dell'Ateneo e finalizzate allo sviluppo delle sue strutture e alla valorizzazione delle professionalità e competenze presenti in Ateneo.

2. Definisce e disciplina, altresì, i compiti, le responsabilità e le modalità gestionali nel caso di concorso, da parte di soggetti esterni, agli oneri delle attività di cui al comma 1, nonché l'esecuzione di analisi, prove o tarature.

3. Il presente Regolamento si applica inoltre all'acquisizione di risorse derivanti da atti di liberalità/donazioni in denaro a favore del bilancio universitario.

4. Si applica, altresì, nei limiti e con le modalità in esso previste, alle risorse finanziarie derivanti da attività connesse con l'attivazione, gestione e funzionamento dei Master



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

universitari, dei corsi di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, nonché ogni altro corso non curricolare.

5. Il presente Regolamento trova applicazione anche per le attività compiute nell'ambito di contratti/convenzioni stipulati con l'Unione Europea o con altri organismi internazionali, fatte salve, per questa tipologia, le diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali comunitari, e fatti salvi gli adeguamenti previsti per questa particolare categoria di atti. Trova altresì applicazione nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, nazionali, regionali, sia di provenienza pubblica sia privata, ove compatibile, fatti salvi gli adeguamenti previsti per questa particolare categoria di atti.

6. Si applica inoltre all'acquisizione di risorse derivanti dalle attività di cui al "Regolamento per la concessione di spazi dell'Università degli Studi di Torino per eventi".

7. Per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti fra le Strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività riconducibili a quelle di cui al comma 1. In tal caso i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art.8 comma 3 n.1) ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici, (salvo eventuali deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione).

8. Il presente Regolamento non si applica alle prestazioni rese dai Dipartimenti della Scuola di Medicina nell'ambito dell'attività esclusivamente assistenziale.

### ARTICOLO 2

#### (Oggetto delle attività)

1. Per oggetto delle attività regolate dal presente Regolamento si intende ogni prestazione svolta dietro corrispettivo/finanziamento del committente, pubblico o privato, all'interno della sfera delle attività dell'Università nei limiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

2. Sono considerate prestazioni di tale natura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo, ivi incluse le sperimentazioni cliniche;
- b) prestazioni di natura intellettuale, concernenti studi a carattere monografico, attività di progettazione, formulazione di pareri e, in generale, attività di supporto tecnico e/o scientifico;
- c) attività di ricerca svolta a seguito di finanziamento da parte di Enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- d) prestazioni di formazione concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi (di formazione e/o aggiornamento), seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, anche multimediale, Master Istituzionali, Master On-demand (o su "richiesta specifica"), Master Finanziati da bandi, e ogni altra attività che abbia per oggetto la formazione, svolta anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti e/o da strutture dell'Università;
- e) la cessione dei prodotti della ricerca e dell'ingegno tutelati oppure non tutelati da diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- f) le attività disciplinate da appositi tariffari quali ad es. le traduzioni, le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Al fine del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

**a) Approvazione:** l'atto attraverso il quale l'organo competente esprime la volontà positiva in merito alla stipulazione del contratto/convenzione;

**b) Contratto/Convenzione:** l'accordo fra l'Università e un soggetto esterno, pubblico o privato, per disciplinare lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, a fronte del pagamento di un corrispettivo/finanziamento;

**c) Corrispettivo/finanziamento:** l'erogazione in denaro, anche a carattere liberale, a favore dell'Università per lo svolgimento delle prestazioni previste;

**d) Compenso:** il compenso aggiuntivo spettante al personale docente e tecnico/amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

**e) Cessione di risultati di ricerca:** messa a disposizione di un committente/finanziatore esterno dei risultati, già acquisiti, di uno studio o di una ricerca, o di risultati nuovi e originali tutelati da diritti di proprietà industriale e intellettuale secondo la normativa vigente in materia;

**f) Prestazioni di ricerca:** tutte le attività di ricerca finanziate con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo;

**g) Prestazioni di formazione:** organizzazione e svolgimento – anche su richiesta di enti pubblici e privati – di corsi (di formazione e/o aggiornamento), Master Istituzionali, Master On-Demand (o su “richiesta specifica”), Master Finanziati da bandi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico, anche multimediale, e ogni altra attività che abbia per oggetto la formazione non curriculare;

**h) Prestazioni di natura intellettuale:** attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, porta all'emanazione di pareri su problemi legali, economici, tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente;

**i) Prestazioni di servizi:** attività svolta dietro corrispettivo nell'interesse prevalente del committente, pubblico o privato, all'interno della sfera delle attività dell'Università nei limiti previsti dalla legge (comprese le disposizioni sulla imposizione fiscale-IVA) per lo svolgimento di tali attività comprese analisi, controlli, prove, tarature ed esperienze fornite con certificazioni ufficiali;

**l) Responsabile scientifico della prestazione:** il soggetto appartenente all'organico di Ateneo che risponde dello svolgimento della prestazione e del corretto adempimento della stessa;

**m) Struttura di Ateneo:** Dipartimenti, Centri, Scuole, Strutture didattiche speciali, Direzioni dell'Amministrazione, nel cui ambito si svolge la prestazione;

**n) Master Istituzionali:** così come definiti all'art.1.1 lett. a) del “Regolamento per la disciplina dei Master”;

**o) Master On-Demand:** così come definiti all'art. 1.1 lett. b) del “Regolamento per la disciplina dei Master”;

**p) Master Finanziati da Bandi** così come definiti all'art. 1.1 lett. c) del “Regolamento per la disciplina dei Master”;

**q) Fondi competitivi per la ricerca:** tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su finanziamenti dell'Unione Europea o altri organismi internazionali, a gestione diretta o indiretta, che assegnano sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari gestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ateneo nonché i fondi acquisiti



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, nazionali e regionali sia di provenienza pubblica sia privata;

**r) Residui di gestione:** l'importo del contributo erogato dall'Ente finanziatore al netto di tutti i costi sostenuti per il progetto sia rendicontabili, sia non rendicontabili, e degli eventuali contributi destinati alla Struttura e/o all'Amministrazione così come definiti nel presente Regolamento;

**s) Piano dei Costi:** documento approvato dalla Struttura di Ateneo coinvolta, contenente l'esposizione di tutti i costi e le quote obbligatorie.

### ARTICOLO 4

#### (Strutture e Personale coinvolto)

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle Strutture e dal personale dell'Ateneo in possesso di competenze adeguate, garantendo, ove possibile, la rotazione del personale tecnico-amministrativo coinvolto, previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio e del regolare svolgimento delle attività didattiche obbligatorie.

### ARTICOLO 5

#### (Utilizzo dei segni distintivi dell'Università degli Studi di Torino)

Nei contratti/convenzioni di cui al presente Regolamento l'utilizzo del nome, del marchio, del logo e/o del sistema di identità visiva della "Università degli Studi di Torino" e/o della Struttura coinvolta (es. Dipartimento) da parte del committente dovrà essere oggetto di specifici accordi a titolo oneroso approvati dagli organi competenti e, in ogni caso, compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

### ARTICOLO 6

#### (Approvazione, sottoscrizione e oggetto)

1. I contratti/convenzioni di cui al presente Regolamento, stipulati in forma scritta tra la Struttura stipulante di Ateneo e il committente/finanziatore, sono approvati e sottoscritti nel rispetto delle competenze delineate dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il contratto è sottoscritto personalmente anche dal Responsabile scientifico della prestazione di cui all'art.3 lettera i), salvi i casi in cui la procedura telematica non lo consenta.

3. Il contratto/convenzione individua:

- a) la Struttura che svolge la prestazione e il committente/finanziatore con indicazione di legale rappresentante, partita iva, sede legale;
- b) l'oggetto;
- c) il responsabile scientifico della prestazione;
- d) la durata, le modalità di risoluzione e di proroga;
- e) le modalità di presentazione e diffusione dei risultati;
- f) la possibilità di avvalersi di personale non dipendente;
- g) le modalità d'uso di materiali e attrezzature conferiti dal committente;
- h) l'importo spettante, con eventuale specificazione dell'IVA o del regime di esenzione;
- i) le modalità e i termini di riscossione;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- j) le eventuali penalità per inadempimento totale o parziale, definite nell'ammontare e comunque nei limiti di cui all'art.1382 c.c.;
- k) la disciplina inerente la sicurezza sul lavoro;
- l) la eventuale disciplina della proprietà intellettuale e dei diritti brevettuali nel rispetto del Regolamento dei brevetti e dell'Attività intellettuale (D.R. n.3902 del 15.7.2009);
- m) le norme sulla tutela della riservatezza;
- n) gli strumenti di soluzione delle controversie;
- o) l'obbligo, a carico del committente/finanziatore, della copertura assicurativa per il personale esterno che frequenta l'Università per effetto del contratto o della convenzione;
- p) ogni altro elemento ritenuto utile per definire la prestazione.

4. Sono fatte salve le norme specifiche sui Fondi competitivi della ricerca e sulla gestione dei Master di cui al relativo Regolamento.

### **ARTICOLO 7**

#### **(Prestazioni soggette a tariffe)**

1. Per le prestazioni standardizzate e/o ripetitive, quali traduzioni, analisi, controlli, prove, tarature, esperienze fornite con certificazioni ufficiali, le Strutture predispongono appositi tariffari. A tal fine è possibile rinviare a tariffe vigenti presso altri Enti oppure ai prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni da soggetti pubblici e privati, fatta salva la necessaria copertura dei costi sostenuti.
2. Il tariffario è approvato dagli Organi di governo delle Strutture interessate ed è aggiornato periodicamente; è quindi trasmesso all'Amministrazione Centrale al fine della sua raccolta in apposito Albo e la relativa diffusione mediante forme idonee di pubblicità.

### **ARTICOLO 8**

#### **(Destinazione del finanziamento)**

1. Qualora non siano previsti compensi per il personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto, il finanziamento/corrispettivo è determinato dal Responsabile della prestazione/Responsabile scientifico in un apposito Piano dei Costi, da sottoporre all'organo competente ad approvarlo, unitamente al contratto/convenzione di cui all'art.6, in modo da assicurare la copertura dei costi effettivi da sostenersi. In casi di urgenza il Piano dei Costi è approvato dallo stesso Responsabile della prestazione/Responsabile scientifico prestazione ed è ratificato dall'organo competente ad approvarlo nella prima seduta utile. La determinazione del finanziamento/corrispettivo deve tenere conto dei costi determinati forfettariamente che la Struttura deve sostenere per effettuare la prestazione quali ad es.:
  - 1) materiali di consumo;
  - 2) costo per l'acquisto di servizi esterni, per assegni di ricerca, per borse di studio, per contratti a collaboratori esterni;
  - 3) spese di viaggio e missione del personale;
  - 4) costo per la messa in disponibilità di apparecchiature e relativa manutenzione;
  - 5) costo di acquisto di apparecchiature e attrezzi e di manutenzione;
  - 6) altre spese vive;
  - 7) costo forfettario, in termini di impegno orario dedicato nel progetto, del personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sul presupposto che le entrate a copertura dei costi di cui al punto 7) sono di competenza del Bilancio unico di Ateneo, dette entrate sono da considerarsi quale forma di autofinanziamento dell'attività di ricerca della Struttura e ad essa vengono imputate. L'entrata derivante dal contratto/convenzione è, in questo caso, gravata delle sole quote obbligatorie indicate al comma 3 ai punti 1), 2) e 3) secondo la percentuale ridotta stabilita dal C.d.A. nella Tabella di cui al comma 5.

2. Nel caso in cui siano previsti compensi per il personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto, il finanziamento/corrispettivo è proposto dai Responsabili delle prestazioni in un apposito Piano dei Costi, da sottoporre all'organo competente ad approvarlo, unitamente al contratto/convenzione di cui all'art.6, in modo da assicurare la copertura dei costi effettivi da sostenersi.

La determinazione dei corrispettivi deve tenere conto dei costi specifici che la Struttura deve sostenere per effettuare la prestazione quali:

- 1) materiali di consumo;
- 2) costo per l'acquisto di servizi esterni, per assegni di ricerca, per borse di studio, per contratti a collaboratori esterni;
- 3) spese di viaggio e missione del personale;
- 4) costo per la messa in disponibilità di apparecchiature e relativa manutenzione;
- 5) costo di acquisto di apparecchiature e attrezzi e di manutenzione;
- 6) altre spese vive;
- 7) costo forfettario, in termini di impegno orario dedicato nel progetto, preliminarmente indicato secondo una tabella riferita al costo medio per ogni categoria (definita annualmente con specifico provvedimento della Direzione del Personale), del personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto;
- 8) compensi aggiuntivi a favore del personale docente e tecnico/amministrativo dipendente secondo le quote di maggiorazione così come determinate dal Consiglio di Amministrazione nel loro ammontare massimo nella Tabella di cui al comma 5).

Sul presupposto che le entrate a copertura dei costi di cui al punto 7) sono di competenza del Bilancio unico di Ateneo, il costo complessivo sarà trattenuto o destinato alle singole Strutture interessate secondo la percentuale stabilita dal C.d.A. nella medesima Tabella. L'entrata del contratto/convenzione è, in questo caso, gravata delle quote obbligatorie indicate al comma 3 ai punti 1), 2), 3) secondo la percentuale stabilita dal C.d.A. nella Tabella di cui al comma 5.

3. Sono da intendersi quote obbligatorie, da misurare sull'ammontare dell'entrata del contratto/convenzione:

- 1) Quota minima a favore del Bilancio unico di Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo;
- 2) Quota minima a favore del Fondo comune di Ateneo;
- 3) Quota minima a favore della Struttura per la copertura delle spese generali.

In materia di master i prelievi si applicano sul totale al netto di eventuali borse di studio assegnate a favore degli iscritti.

4. Le quote di cui al comma 3 saranno altresì ridotte secondo la percentuale stabilita dal C.d.A. nella Tabella di cui al comma 5 nel caso di attività derivanti da Fondi competitivi di ricerca, così come definiti nel "*Regolamento per l'erogazione di incentivi ai docenti e ai ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca*".

5. Il costo per il personale non potrà superare una percentuale definita rispetto al valore complessivo della prestazione, che verrà determinata, unitamente alle quote di cui al comma 3, nonché alle riduzioni di cui ai commi 1 e 4, nonché alle quote di maggiorazione di cui al





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

comma 2, dal Consiglio di Amministrazione mediante approvazione di apposita Tabella che verrà aggiornata ogni tre anni, previo parere del Senato Accademico.

6. Le prestazioni svolte dal personale tecnico-amministrativo devono rispettare i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In ogni caso il personale tecnico-amministrativo che percepisce compensi ai sensi del presente regolamento potrà percepire compensi a titolo di Fondo Comune di Ateneo unicamente secondo le regole e le modalità stabilite per la ripartizione di tale Fondo.

### **ARTICOLO 9 (Compensi al personale)**

1. Il piano di ripartizione dei compensi al personale viene deliberato dall'organo competente ad approvarlo della Struttura che svolge la prestazione, su proposta del Responsabile scientifico, nel rispetto delle Tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art.8 comma 5, in base:

- alle responsabilità delle attività svolte e di quella connessa ad eventuali relazioni finali;
- al tempo dedicato allo svolgimento dell'attività di pertinenza;
- alla qualifica e alle conoscenze scientifico-professionali.

2. Non si possono erogare compensi al personale fino a quando non è stata completata e rendicontata, tramite apposito rendiconto dell'orario individuale (per il Personale Tecnico Amministrativo con specifica attestazione dell'effettuazione della prestazione in orario di lavoro o al di fuori dell'orario medesimo), l'attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, le fasi stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati incassati i corrispettivi fatturati o introitati i relativi finanziamenti, previa verifica degli avvenuti trasferimenti al Bilancio di Ateneo, al FCA e alla Struttura.

3. I residui che dovessero risultare disponibili a seguito della ripartizione di cui al presente articolo o delle minori spese sostenute, nonché a seguito di rinuncia, parziale o totale, ai compensi da parte del personale, devono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico, alla valorizzazione dei risultati e alle spese di funzionamento della Struttura presso la quale sono state eseguite le prestazioni.

### **ARTICOLO 10 (Responsabilità)**

1. La Struttura di Ateneo presso cui si svolge la prestazione assume tutte le obbligazioni attive e passive derivanti dal contratto e risponde di eventuali richieste di risarcimento. E' altresì responsabile di curare il puntuale incasso delle somme spettanti e di curare tutte le operazioni finalizzate al recupero del credito nonché le attività relative al puntuale assolvimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. Qualora il contratto/convenzione coinvolga più Strutture, dovrà indicarsi quella cui affrisce amministrativamente e contabilmente la gestione del contratto/convenzione, ferma restando la possibilità, da indicare in convenzione o contratto, del frazionamento del corrispettivo e della conseguente gestione tra più Strutture coinvolte.

### **ARTICOLO 11 (Proprietà dei risultati)**

1. I contratti/convenzioni dovranno indicare a quale dei due enti (committente/finanziatore e Università) spetta la proprietà dei risultati delle ricerche, fermo restando che deve essere in



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ogni modo garantito, salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il diritto dei ricercatori all'utilizzazione scientifica, didattica e per finalità di ricerca dei risultati ed alla loro divulgazione, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art.6 comma 3 lett. e).

2. Ove i risultati delle ricerche siano tutelati da diritti di proprietà industriale e intellettuale può essere previsto che la loro divulgazione possa avvenire dopo l'ultimazione delle procedure di deposito dei diritti, entro un termine da prevedere.

### ARTICOLO 12

#### **(Attività svolte nell'ambito di progetti a valere su fondi competitivi per la ricerca)**

Fatto salvo quanto previsto dal "*Regolamento per l'erogazione di incentivi ai docenti e ai ricercatori a valere sui fondi competitivi per la ricerca*", il presente Regolamento trova applicazione anche per le attività compiute nell'ambito di contratti/convenzioni stipulati con l'Unione Europea o con altri organismi comunitari, nel rispetto dell'applicazione delle diverse disposizioni previste dalle norme e negli schemi contrattuali comunitari, e fatti salvi gli adeguamenti previsti per questa particolare categoria di atti nonché per le attività svolte con fondi acquisiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, nazionali e regionali sia di provenienza pubblica che privata.

### ARTICOLO 13

#### **(Trasparenza)**

1. Di tutta la documentazione relativa alle prestazioni di cui al presente Regolamento, e in particolare quella relativa ai compensi erogati al personale docente e tecnico-amministrativo, va data informazione ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzati per ogni accertamento richiesto dalla normativa vigente.

### ARTICOLO 14

#### **(Disposizioni finali e norme abrogate)**

1. L'applicazione del presente Regolamento da parte di tutte le Strutture dell'Ateneo rientra nei doveri d'ufficio cui sono tenuti tutti i dipendenti.

2. In via di prima applicazione, nei primi due anni di vigenza del presente Regolamento, l'aggiornamento delle Tabelle di cui all'art.8 comma 5 avverrà con cadenza annuale.

3. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, abroga il "*Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del DPR 11/07/1980, n. 382*" (DR n. 307 del 23/04/2004) e il "*Regolamento attuativo dell'art. 103, lett. c) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*" (DR n. 455 del 10/06/2004) e abroga nelle parti che riguardano l'entità della quota forfettaria per l'Ateneo e della quota a copertura delle spese generali il "*Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza 2015-2016*". Per quanto concerne l'eventuale compenso al personale tecnico-amministrativo, in servizio presso l'Ateneo, che collabori alla realizzazione del corso master, in qualità di Referente Amministrativo, di coordinatore a vario titolo o altra funzione, si applica quanto disciplinato dal presente Regolamento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

4. In considerazione delle peculiarità dei rapporti con soggetti esterni, una disciplina specifica, rispetto a quanto previsto nelle Tabelle di cui al comma 2 del presente articolo, potrà essere definita con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

5. In sede di approvazione delle Convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, in relazione e in ragione della specificità delle prestazioni previste per il finanziamento/corrispettivo, si riserva di stabilire l'applicabilità o meno del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 15**

#### **(Entrata in vigore, fase sperimentale)**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016. Si applica a tutti i contratti/convenzioni approvati dagli organi competenti delle diverse Strutture di Ateneo a far data dal 1 gennaio 2016. E' prevista l'immediata applicabilità ai Master attivati nell'Anno Accademico 2015-2016.

2. Esso viene applicato in via sperimentale per la durata di un anno a partire dal 1 gennaio 2016.

**Quadro riassuntivo delle quote obbligatorie a favore del Bilancio di Ateneo, del Fondo Comune di Ateneo (FCA), della Struttura**

Prestazione	Imponibile del prelievo	Al Bilancio di Ateneo	Al FCA	Alla Struttura di Ateneo	
				Struttura	% del costo del personale docente e tecnico amministrativo, di competenza del Bilancio Unico di Ateneo che rimane alla Struttura (il restante 50% rimane al Bilancio Unico di Ateneo)
Finanziamento/corrispettivo	corrispettivo totale	3%	10%	5%	50%

**Quadro riassuntivo delle quote obbligatorie ridotte a favore del Bilancio di Ateneo, del Fondo Comune di Ateneo (FCA), della Struttura**

Prestazione	Imponibile del prelievo	Al Bilancio di Ateneo	Al FCA	Ala Struttura di Ateneo
				Struttura
Finanziamenti da fondi competitivi per la Ricerca	corrispettivo totale	2%	8%	0%
Finanziamenti/Corrispettivi senza pagamento di compensi al personale	corrispettivo totale	4%	5%	0%

**80%, quota massima del costo del personale rispetto al valore complessivo della prestazione**

**Quote aggiuntive**

	Prestazione alta complessità	Prestazione media complessità	Prestazione bassa complessità
EP	60%	40%	20%
D	60%	40%	20%
C	60%	40%	20%
B	60%	40%	20%

**Ammontare massimo quota di maggiorazione personale docente e ricercatore: da 25 a 300 euro orari lordo percipiente in ragione della complessità, della novità del tema trattato e del rischio professionale individuale**

**Per i Master**

**Costo orario per attività di docenza, per attività di tutor**

Si stabilisce che il compenso orario lordo percipiente per attività di docenza va da un minimo di €25,00 a un massimo di €100,00, ad eccezione della docenza conferita a docenti, studiosi o professionisti stranieri di "chiara fama", per i quali il compenso massimo orario lordo percipiente è di € 250,00; si stabilisce che il compenso orario lordo percipiente per attività di tutor va da un minimo di € 40,00 a un massimo di € 100,00.

**Costo per incarico di direttore di master**

Si stabilisce che il limite massimo di costo per incarico di direttore di master è pari a €10.000,00 lordo percipiente.

**Costo per incarico di coordinatore di master**

Si stabilisce che il limite massimo di costo per incarico di coordinatore di master è pari a € 6.000,00 lordo percipiente